

LA COMPLICATA ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI

1. Introduzione

Può apparire sorprendente, ma il processo di produzione giuridica volto ad abrogare le norme razziste e a reintegrare gli ebrei nella piena titolarità dei diritti civili, politici e patrimoniali è durato più di cinquanta anni. Ed è sostanzialmente giunto a conclusione solo a fine millennio: con la legge 18 luglio 1997, n. 233, con il decreto ministeriale del 29 dicembre dello stesso anno relativo alla liquidazione del patrimonio dell'EGELI, con i cinque decreti sulla cosiddetta Commissione Anselmi datati tra il 1998 e il 2000 e poi con la legge 10 agosto 2000, n. 249, relativa alla contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.

Si è dunque trattato di un processo lungo e laborioso: l'abrogazione automatica delle disposizioni antiebraiche riguardò infatti in linea di massima soltanto i principi generali, e cioè quelle disposizioni che in realtà si era iniziato a disapplicare ancor prima della loro abrogazione formale; ma nella gran parte dei casi – e cioè in tutte quelle situazioni in cui occorreva ripristinare diritti che erano stati cancellati o effettuare reintegrazioni patrimoniali – l'effettiva eliminazione degli effetti prodotti dalle discriminazioni fu possibile solo attraverso nuove procedure giuridiche (quali, ad esempio, provvedimenti amministrativi o sentenze): attraverso atti.

A proposito di sentenze, vale la pena di precisare che dopo il 1964 non si sono più dati procedimenti in materia di reintegrazione nei diritti patrimoniali di soggetti vittime della normazione razzista, fatta eccezione per le pronunce richieste alla Corte dei Conti: pronunce in gran parte inerenti all'applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, rispetto alla quale emergono questioni ancora attuali ed evidenziate da sentenze anche recenti sulle quali – sinteticamente – si riferirà.

Altro aspetto da sottolineare preliminarmente è che, nel corso degli oltre cinquant'anni lungo i quali si dipanano l'abrogazione delle norme razziste e l'elaborazione della legislazione

riparatoria – anzi, meglio, dal 2 giugno 1946, data del referendum istitutivo della Repubblica, a tutt’oggi – non è mai intervenuto alcun atto formale che riconoscesse “il torto commesso dallo Stato italiano ai danni di tanti cittadini e di tanti individui anche al di fuori della cittadinanza”¹: cittadini e individui vittime di provvedimenti che peraltro furono adottati e applicati proprio come diritto dello Stato². Con riferimento al tema qui affrontato, del resto, è certamente utile riflettere non solo sugli atti giuridici compiuti, ma anche su quelli mancati.

Ancora una notazione preliminare, stavolta di carattere lessicale: si parlerà in questo contesto di norme di carattere reintegrativo, restitutorio, risarcitorio. La distinzione tra questi tre aspetti – reintegrazione, restituzione, risarcimento – ha a che fare con la diversità dell’oggetto delle norme stesse: reintegrazione nei diritti, restituzione dei beni, risarcimento in caso di concreta impossibilità o manifesta iniquità della reintegrazione/restituzione. In senso generale e omnicomprendente si parlerà invece di normazione riparatoria.

Un’ultima premessa in tema di metodo: l’esame di questa materia “può essere affrontato sia con riguardo ai contenuti delle singole disposizioni legislative, sia con riguardo al loro concreto succedersi sul piano storico. Il primo aspetto consente di mettere in evidenza i temi affrontati; il secondo [...] le diversità degli orientamenti politici del Legislatore nel succedersi degli anni”³. Tuttavia, “il risultato concreto dell’attività legislativa si traduce in definitiva nella coesistenza di norme emanate in epoche diverse, con intendimenti non sempre convergenti”⁴, aventi spesso lo stesso oggetto. Ci si propone quindi, in questa riflessione, di coniugare la prospettiva tematica con quella diacronica; e cioè di sviluppare un discorso focalizzato su certi contenuti giuridici ma al tempo stesso articolato cronologicamente, presentando *alcuni* temi salienti nel momento del loro evidenziarsi.

¹ E. COLLOTTI, *Il fascismo e gli ebrei*, cit., p. 152.

² Così C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 560-561: “C’è un aspetto delle responsabilità italiane che viene sottaciuto da pressoché tutti i documenti e le testimonianze del periodo resistenziale, e che offre un’evidente esemplificazione [...]. È il discorso sulla responsabilità nella persecuzione contro gli ebrei. La campagna razziale, quando se ne parla, viene messa tutta sul conto dei fascisti maggiormente fanatici, per di più in quanto succubi dei nazisti. Invece di diventare lo stimolo ad un esame critico delle forme che l’antisemitismo aveva assunto in un paese come la cattolica Italia, il modo in cui era stata condotta la campagna razziale e le resistenze che aveva incontrato divennero uno dei motivi per compiacersi di essere migliori dei tedeschi”.

³ G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 478.

⁴ G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 478. Si veda anche, dello stesso autore, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p.85.

2. Il biennio 1943-1945: l'Italia divisa. La Sicilia dell'Allied Military Government, Roma e gli indugi di Badoglio, il Nord sotto la Repubblica Sociale Italiana

Il 12 luglio 1943, il governo militare alleato appena costituito in Sicilia dopo lo sbarco delle truppe angloamericane proclamava l'abrogazione di ogni legge operante discriminazione contro qualsiasi persona o insieme di persone per ragioni razziali o religiose; e, se pure è vero che il numero di ebrei nell'area liberata era assolutamente esiguo, resta integro il valore di un atto che si poneva come promessa di un prossimo riscatto "per tutti i perseguitati della penisola"⁵.

In effetti, lo sbarco alleato in Sicilia andò ad aggiungersi alla catena di eventi – tra i quali gli scioperi del marzo 1943 e l'impressionante serie di sconfitte subite dalle forze armate italiane – che avrebbe indotto la monarchia e alcuni membri dello stesso Gran Consiglio del Fascismo ad agire rapidamente per mettere da parte Benito Mussolini e far uscire l'Italia dal conflitto. A Roma, il duce sarebbe restato ancora a capo dell'esecutivo per meno di due settimane; e tuttavia il suo arresto non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani nei territori della penisola che non erano sottoposti al controllo dell'Allied Military Government.

Nelle settimane successive al 25 luglio 1943 "il governo Badoglio procedeva allo smantellamento di gran parte delle leggi e delle strutture portanti del regime fascista. Si salvarono però le leggi di discriminazione razziale contro gli ebrei. Omissione stupefacente"⁶. Effettivamente, "nessuna misura significativa a favore della popolazione ebraica venne emanata nel corso dei quarantacinque giorni badogliani"⁷: si lasciò in piedi, con la stragrande maggioranza delle norme antiebraiche, pure la Direzione generale della demografia e razza istituita presso il ministero dell'Interno, limitandosi ad adottare alcuni provvedimenti amministrativi per revocare il divieto di frequentare determinate località turistiche e permettere – ma solo su richiesta degli interessati – la restituzione degli apparecchi radio in precedenza confiscati.

Per quanto possa apparire sorprendente, la condizione giuridica degli ebrei e la loro situazione sostanziale non avevano quindi tratto alcun vantaggio significativo dalla caduta di Mussolini: durante i cosiddetti 'quarantacinque giorni' non si affrontò nemmeno la questione della

⁵ M. SARFATTI, *Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione*, in *Storia d'Italia. Annali. Gli ebrei in Italia*, 2 volumi, Torino, Einaudi, 1997., II, *Dall'emancipazione a oggi*, p. 1729.

⁶ F. MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, "Critica liberale", XII, 2005, 120, p. 185.

⁷ M. TOSCANO, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit. p. 61.

cancellazione delle registrazioni anagrafiche degli ebrei presso Comuni o Questure, circostanza che disgraziatamente, di lì a poco, avrebbe agevolato l'organizzazione delle razzie e delle deportazioni⁸. Furono in pochissimi a chiedere pubblicamente l'abrogazione delle "leggi della vergogna"⁹: tra essi i filosofi Antonio Banfi e Guido de Ruggiero e lo storico del diritto Vincenzo Arangio Ruiz, che sarebbe divenuto ministro di Grazia e giustizia nell'esecutivo costituito dopo la cosiddetta "svolta di Salerno"¹⁰.

Piero Calamandrei, il 2 agosto di quello stesso 1943, annotava quindi nel suo diario: "Nessuno parla di abrogazione delle leggi razziali¹¹. E anzi nell'ambito della Santa Sede non mancò chi addirittura, pur intervenendo presso il governo Badoglio in favore delle famiglie di matrimonio misto celebrato successivamente all'ottobre 1938, riteneva che la legislazione razziale contenesse anche norme "meritevoli di conferma secondo i principii e le tradizioni della Chiesa cattolica"¹².

⁸ ARCHIVIO STORICO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA, *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, a cura di S. H. Antonucci, C. Procaccia, G. Rigano, G. Spizzichino, Milano, Guerini e Associati, 2006, p. 15: "Dalle ricerche e dai confronti effettuati si può affermare che al di là di ogni ragionevole dubbio, la fonte principale sia stata la documentazione depositata presso il ministero dell'Interno, o presso la Questura o la Prefettura".

⁹ Così titola il proprio lavoro V. DI PORTO: *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e Germania*, Firenze, Le Monnier, 1999.

¹⁰ Dunque nel secondo governo Badoglio, in carica dal 22 aprile all'8 giugno 1944; e poi ministro della Pubblica Istruzione negli esecutivi Bonomi II e Parri.

¹¹ P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 161 (in data 2 agosto 1943, "Nessuno parla di abolizione delle leggi razziali: anche molti che si rallegrano, o fingono, della caduta di Mussolini, sono filofascisti o germanofili") e pp. 170-171.

¹² M. TOSCANO, *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit. p. 62. *Actes et documents du Saint-Siège*, Città del Vaticano, 1975, IX, pp. 423-424 (doc. 289), 433-434 (doc. 296), 458-462 (doc. 317). L'intervento di parte vaticana presso il governo italiano non è controverso; avallato dall'allora Segretario di Stato, cardinale Luigi Maglione, fu condotto dal gesuita Pietro Tacchi Venturi. Su ciò riferiscono F. MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, cit., p. 185; G. MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Milano, Rizzoli, 2000, p. 403; e D. I. KERTZER, *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, Milano, Rizzoli, 2002, p. 302, che così sintetizza la vicenda: "quello che aveva in mente l'inviato del Vaticano non era il cambiamento delle leggi antiebraiche. Anzi, rispecchiando le preoccupazioni di Pio XI di cinque anni prima, proponeva che il Vaticano prendesse l'iniziativa di *espungere solamente le clausole che discriminavano gli ebrei convertiti al cattolicesimo*. Il 18 agosto il cardinale Maglione rispose con entusiasmo a questa proposta, presumibilmente dopo averne discusso con Pio XII. Disse a padre Tacchi Venturi di fare il possibile per ottenere tre cambiamenti nelle leggi razziali: primo, le famiglie formate da coppie costituite da cattolici di nascita ed ebrei convertiti al cattolicesimo dovevano d'ora in poi essere considerate pienamente 'ariane'; secondo, gli individui che si accingevano a diventare cattolici all'epoca in cui le leggi razziali erano entrate in vigore ed erano stati successivamente battezzati dovevano essere considerati cattolici e non ebrei; terzo, i matrimoni celebrati fin dal 1938 tra cattolici di nascita e cattolici che fossero nati ebrei dovevano essere considerati validi dal punto di vista legale. Il 29 agosto padre Tacchi Venturi riferì di nuovo al Segretario di Stato. Dall'epoca della sua ultima lettera era stato contattato da un gruppo di ebrei italiani, che vivevano nel terrore dell'arrivo delle truppe naziste. Scriveva che lo avevano pregato di tornare completamente 'alla legislazione introdotta dai regimi liberali e rimasta in vigore fino al novembre 1938' [...]. Ma, come riferiva l'inviato del Vaticano, aveva respinto le loro suppliche. Preparando la sua petizione al nuovo Ministro italiano degli Interni, 'mi limitai, come dovevo, ai soli tre punti precisati nel venerato foglio di Vostra Eminenza del 18 agosto [...]'"

L'atteggiamento del Vaticano costituì un segnale "che non va trascurato per analizzare la lunga vicenda delle reticenze, ambiguità, difficoltà e delle contraddizioni che caratterizzarono il processo di reintegrazione dei diritti degli ebrei"¹³; Mill Colorni arriva a ritenere che proprio "in conseguenza di questo passo della Santa Sede, le leggi razziali fasciste contro gli ebrei non furono abrogate per un atto di volontà autonoma dello Stato italiano all'indomani della caduta del fascismo, ma solo più tardi, e in esecuzione di una clausola dell'armistizio dell'8 settembre imposta all'Italia dagli alleati angloamericani"¹⁴.

Comunque: l'indugiare di Badoglio all'indomani del 25 luglio è certamente, di per sé, "stupefacente". Il primo documento a oggi noto nel quale il capo del governo affrontò il tema dell'abrogazione delle norme antiebraiche è datato 22 settembre 1943: con un telegramma a sua firma si informavano i Prefetti di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto – e per conoscenza il Comando supremo della missione militare angloamericana – del fatto che era allo studio un provvedimento volto all'abrogazione di "tutte le disposizioni limitative dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica", invitando contestualmente i destinatari a "darne conoscenza alle Autorità della Provincia e curarne la maggiore pubblicità"¹⁵. 22 settembre 1943: il che vuol dire che quel telegramma fu certamente spedito solo dopo che Badoglio aveva preso visione – all'inizio dello stesso mese – del secondo e più articolato testo di armistizio redatto dagli alleati, il cui art. 31 così disponeva: "Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa."¹⁶.

¹³ F. MARGIOTTA BROGLIO, relazione in occasione della presentazione del volume a cura di M. TOSCANO, cit., p. 18 della *brochure*.

¹⁴ F. MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, cit., p. 186.

¹⁵ ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Salerno 1943-1944*, cat. 3/16 – 1) *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica*, telegramma del 22 settembre 1943, n. 33/A.C. da Badoglio ai prefetti delle province pugliesi, citato in M. TOSCANO, *Dall' "antirisorgimento" al postfascismo*, cit., p. 34.

¹⁶ Le clausole dell'armistizio sono riportate in: C. R. S. HARRIS, *Allied Military Administration of Italy 1943-1945*, London, Her Majesty's Stationery Office, 1957, pp. 106-107.

Il testo del telegramma mostra come il linguaggio burocratico contenesse ancora tracce più che evidenti di quelle espressioni che a partire dal 1938 avevano emarginato una parte dei cittadini italiani proprio facendo riferimento a presunti elementi razziali; ma, finalmente, “qualcosa cominciava a muoversi in direzione di una rimozione della normativa [...] fascista”¹⁷.

Tuttavia si trattava, appunto, solo della prima mossa: niente di più che l’indicazione di una inversione di tendenza. In mancanza di una formale abrogazione, infatti, le disposizioni razzista continuavano a rimanere a tutti gli effetti in vigore e – per esempio – gli “appartenenti alla razza ebraica” restavano esclusi dalle forze armate¹⁸. Si arrivò così al paradosso: quando, il 16 novembre 1943, Badoglio nominò Sottosegretari due uomini politici di ascendenza ebraica – Mario Fano e Guido Jung, rispettivamente alle Poste e Telegrafi e alle Finanze – le norme razziste non avevano ufficialmente perso validità di diritto dello Stato.

Una minuta della Presidenza del Consiglio datata 2 ottobre riassumeva la situazione in questi termini:

“Le leggi che riguardano gli ebrei sono otto [...]. / Un’abrogazione pura e semplice delle stesse non è possibile perché occorre prevedere tutte le conseguenze che tali leggi hanno determinato nei patrimoni delle persone colpite ed il modo di rimetterle – per quanto oggi è possibile – nelle loro precedenti condizioni. / Ciò importa un esame approfondito della complessa questione anche perché essa incide sugli interessi dei terzi resisi, nel frattempo, proprietari dei beni degli ebrei. / Lo studio è però molto avanzato ed appena ultimato formerà oggetto di un unico provvedimento legislativo”¹⁹.

In queste poche righe erano già delineate alcune delle tematiche che avrebbero connotato la successiva produzione normativa e il relativo dibattito giurisprudenziale; e cioè, sostanzialmente: distinzione concettuale tra reintegrazione, restituzione, risarcimento, e – soprattutto – tutela della buona fede di un eventuale terzo acquirente del bene (tutela che nella prassi giudiziaria avrebbe portato a circoscrivere le ipotesi di annullamento o rescissione per lesione di alienazioni attuate da ebrei perseguitati e la stessa esperibilità dell’azione da parte

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ M. SARFATTI, *Gli ebrei negli anni del fascismo*, cit., p. 1730. L’Autore cita, per “varie risposte negative date dal capo di gabinetto del ministero della Guerra a ex ufficiali che chiedevano di riprendere servizio”, ARCHIVIO DELL’UFFICIO STORICO DELLO STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, rep. H I, rac. I, cart. 14.

¹⁹ ACS, *PCM, Salerno 1943-1944*, cat. 3/16 – 1) *Disposizioni limitative dell’esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica*, appunto anonimo P.M. 167 del 2 ottobre 1943. Il testo è anche riportato in M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 254-255.

di soggetti “colpiti dalla legge razziale”²⁰, e cioè avrebbe reso decisamente difficile il recupero di quanto perso a causa della persecuzione).

Nell’autunno del 1943 l’elaborazione di provvedimenti riparatori era comunque avviato, seppure in un contesto caratterizzato da contraddizioni e ambiguità²¹; in un primo momento, ad esempio, si pensò addirittura di mantenere in vigore il primo e l’ultimo comma dell’art. 9 del decreto 17 novembre 1938, n. 1728²², che prescrivevano che l’appartenenza alla “razza ebraica” dovesse essere denunciata e annotata nei registri dello stato civile e della popolazione a pena di ammenda fino a lire duemila²³.

L’argomento venne iscritto all’ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri dell’8 dicembre; ma il verbale della stessa documenta un rinvio alla seduta successiva, per consentire ad alcuni membri del Governo di esaminare il materiale approntato. Lo stesso verbale riporta la posizione assunta in quella sede da Badoglio: “Circa lo schema di R.D.L. relativo alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, il Capo del Governo è dell’avviso che: a) non si debba parlare di “razza”, [...] ma soltanto di cittadini praticanti la religione ebraica; b) sia stabilito, con un articolo unico, che tutte le leggi e disposizioni razziali emanate dal governo fascista siano senz’altro abrogate; c) vengano date norme per la parte patrimoniale date le interferenze che in questo campo si sono ormai create nei confronti di terzi”²⁴.

Il 27 e il 28 dicembre il Consiglio approvava infine uno schema relativo alla reintegrazione patrimoniale e un altro concernente i diritti civili e politici. Si decideva, però, di pubblicare in quel momento soltanto le disposizioni contenute in quest’ultimo, rimandando invece a un momento successivo la pubblicazione di quelle concernenti gli aspetti patrimoniali: e ciò, si

²⁰ Così qualificati in sent. 16.06.1947 Trib. Torino (*Treves vs. S.A. Immobiliare S. Quintino e Battagliotti*) e sent. Corte App. Torino 08.07.1948 (*Momigliano vs. Finucci*); queste due pronunce, sia detto per inciso, sacramentarono l’esperibilità dell’azione, ma non mancò una pletora di decisioni di senso contrario: cfr. di G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., pp. 91-96 e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., pp. 483-486; *infra*.

²¹ G. D’AMICO, *Quando l’eccezione diventa norma*, cit., pp. 41-47, ove l’autrice si sofferma sugli effetti di quella che definisce come “continuità istituzionale col regime” fascista.

²² R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” (Roma) LXXIX, sabato 19 novembre 1938-XVII, n. 264.

²³ Così l’art. 23 di quella che Toscano indica come la redazione “A”: cfr. di M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 255-257 e *Dall’“antirisorgimento” al postfascismo*, cit., pp. 36-39.

²⁴ ACS, PCM, *Salerno 1943-1944, Atti del Consiglio dei Ministri*, b. 8 Provvedimenti dal 24 novembre 1943 al 1° luglio 1944, f. Riunione Consiglio dei Ministri del 27 e 28 dicembre 1943.

disse, “allo scopo di evitare possibili rappresaglie da parte dei tedeschi sugli ebrei viventi nei territori non ancora liberati”²⁵.

Se l’emanazione del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, segnò dal punto di vista della produzione giuridica “l’inizio del ritorno del pendolo”²⁶, l’*iter* della restituzione dei beni sarebbe stato concretamente avviato solo diversi mesi dopo: e cioè il 6 ottobre di quello stesso anno, con la pubblicazione del R.D.L. n. 26/1944. Una decisione discutibile e discussa²⁷, foriera di “conseguenze negative per il rapido reintegro dei diritti patrimoniali e di vivaci polemiche tra alleati e italiani sin dopo la liberazione di Roma”²⁸, la cui motivazione suonava già allora irragionevole. Se la legislazione riparatoria – non senza incertezze iniziali – era stata infine avviata all’inizio del 1944, “la mancata pubblicazione del decreto legge sui diritti patrimoniali rischiava di creare una situazione di confusione e di incertezza”²⁹.

Intanto, “la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, con Mussolini presidente, vantava la sua giurisdizione sui territori e sulle popolazioni controllati dalle truppe naziste”³⁰ e lì si impegnava a elaborare nuove norme persecutorie: per gli ebrei della porzione settentrionale della penisola si consumava l’ultimo atto della tragedia³¹. Studiosi come Carlo Ghisalberti hanno sottolineato l’assoluta illegittimità di quel potere, “per la sua genesi e per la mancanza di ogni consenso popolare. Da questo punto di vista l’avvenuta liquidazione del fascismo e la nomina del Governo Badoglio da parte della Corona confermavano implicitamente la volontà di resistenza e di non collaborazione della popolazione nei confronti di autorità considerate come illegittime, non ammettendosi logicamente altro Governo legale diverso da quello nominato dal Capo dello Stato”³².

²⁵ ACS, *PCM, Salerno 1943-1944, Atti del Consiglio dei Ministri, Gab.*, b. 9, f. 35 Schema di R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica: nota anonima e datata appunto 25 febbraio 1944.

²⁶ Così G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 477.

²⁷ A giudizio di Toscano tale decisione appare “piuttosto singolare, vista la piega presa dalla situazione degli ebrei nelle regioni della Repubblica sociale occupate dai tedeschi”: M. TOSCANO, *Dall’“antirisorgimento” al postfascismo*, cit., p. 41; *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 259-260.

²⁸ M. TOSCANO, *L’abrogazione delle leggi razziali*, cit. p. 64.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia 1848/1994*, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 387 (1^a ed. 1974).

³¹ Diversi autorevoli studi hanno ricostruito le vicende legate agli arresti, all’internamento, alla deportazione degli ebrei nei territori della RSI. Per i riflessi di natura strettamente economica di quanto lì accadde si veda, in particolare, I. PAVAN, *Tra indifferenza e oblio*, cit., pp. 147-182, cui si rimanda per approfondimenti.

³² C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia*, cit., p. 382. Ad avviso dello storico del diritto italiano e contemporaneista, l’autorità di Salò era fondamentalmente illegittima “in quanto non derivava il suo potere dalla legge né dalla legale successione ad un precedente Governo regolarmente investito di potere formale. Di più la completa mancanza di consenso popolare alle istituzioni della Repubblica Sociale, provata dalla generale opposizione dei cittadini a un regime considerato satellite o vassallo dell’occupante tedesco, impediva di

In concreto, i provvedimenti anteriori all'8 settembre 1943 sono stati *abrogati*: ovvero "cancellati" con efficacia *ex nunc*, cioè a partire dal momento dell'avvenuta abrogazione (sino al quale devono considerarsi produttivi di effetti); gli atti della RSI sono invece considerati *privi di efficacia giuridica*: oggetto pertanto non di abrogazione, ma di una declaratoria di nullità e quindi inefficaci *ex tunc*, quindi sin dalla loro produzione.

3. Abrogazione e riparazione

3.1. *Il Comitato di Liberazione Nazionale alla guida del Paese: il periodo precostituzionale e il ritorno al principio di eguaglianza di fronte alla legge*

Sulla base costituita dai regi decreti legge 25/1943 e 26/1943 fu successivamente costruito tutto l'edificio normativo riparatorio. Il primo, "oltre a decretare l'abrogazione della legislazione antiebraica del fascismo, restituiva le cittadinanze revocate nel 1938, dichiarava inesistenti le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile e in quelli della popolazione; riammetteva in servizio d'ufficio i dipendenti dello Stato e degli enti locali radiati per la loro appartenenza alla 'razza'ebraica, a domanda quelli delle altre amministrazioni; autorizzava il capo del governo ad emanare le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del decreto"³³. Il suo articolo 1 reintegrava i cittadini ebrei "nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri"³⁴; e dichiarava abrogate "tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto, richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra

assimilarla ai cosiddetti 'governi di fatto'" (*ivi*, p. 387). Tale posizione è autorevolmente condivisa; si vedano, ad esempio, G. PERTICONE, *La Repubblica di Salò*, Roma, Leonardo, 1947; M. S. GIANNINI, lemma *Repubblica Sociale Italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1988, XXIX, pp. 894-901; con riferimento alla teoria dei cosiddetti governi Quisling, o governi fantoccio, T. BALLARINO, lemma *Repubblica Sociale Italiana*, in *Novissimo digesto italiano*, Torino, UTET, 1968, XV, pp. 467-473 (e in particolare pp. 469-470). In questi termini Vittorio Foa: "Quando si parla di quel periodo come di una guerra civile (ed è giusto perché fu anche una resa dei conti armata fra italiani), non si può pensare a una equiparazione dei due campi. Se si pensa allo scontro fra due diverse Italie è visibile l'abisso che le separava in quei primi anni quaranta. Da un lato la Resistenza, costruita da partiti diversi fra loro ma uniti da un obiettivo comune, l'idea di una nazione aperta al mondo e rispettosa degli individui e delle loro aggregazioni sociali, civili, religiose. Dall'altra il partito unico, una feroce persecuzione razzista (la caccia all'ebreo per metterlo a morte ne è un particolare), l'esaltazione di una cultura di morte" (V. FOA, *Questo Novecento*, cit., p. 169).

³³ M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., p. 261.

³⁴ R.D.L. 25/1944, art. 1.

disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile”³⁵.

Sul tardivo e circoscritto intervento normativo dell’esecutivo Badoglio si sarebbe innestata, dall’estate 1944 e in un quadro di governo decisamente mutato³⁶, una produzione legislativa intensa, caratterizzata da motivazioni meno ambivalenti e da obiettivi più chiaramente determinati. I governi successivi, infatti, “non più emanazione regia ma invece espressi dal Comitato di Liberazione Nazionale, sentirono più seriamente l’esigenza politica e morale”³⁷ di chiudere i conti con il razzismo fascista; proprio la “partecipazione dei partiti antifascisti alla direzione politica del paese consentì di approvare, fra il ’44 e il ’47, ventidue leggi che, oltre a ripristinare i diritti civili e politici degli ebrei, liberavano il mondo universitario da ogni barriera antisemita”³⁸.

Il principio dell’eguaglianza di fronte alla legge intrecciava, negli esecutivi nati dai movimenti di opposizione al fascismo, “primo e secondo Risorgimento nel segno di uno Stato che fosse sempre più casa comune di tutti i cittadini”³⁹. Le resistenze opposte da alcune frange dell’apparato statale alla riaffermazione di tale principio – e, in concreto, al suo manifestarsi nelle esigenze reintegratorie, restitutorie, risarcitorie – sarebbero negli anni successivi emerse a livello giurisprudenziale, non legislativo: e dunque nella pratica applicazione del diritto nelle corti di giustizia, dove si sarebbe effettivamente misurata l’incidenza di norme pur significative, ma anche la capacità della classe dirigente antifascista di rendere concreti i propri principi nella vita quotidiana dei cittadini e del Paese.

In sintesi, sono da ascrivere al governo Bonomi: il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, per i notai colpiti da disposizioni razziali o dispensati per motivi politici;

³⁵ R.D.L. 25/1944, art. 1, cpv.

³⁶ “Mentre Badoglio e i ministri nominati alla caduta del regime fascista il 25 luglio 1943 si consideravano, ai sensi dello Statuto albertino, i ministri del re secondo una visione dei loro poteri che sembrava piuttosto aderire al modello di una monarchia costituzionale pura e che pareva suffragata anche dall’assenza di istituti rappresentativi, il Ministero costituito il 18 giugno 1944 sotto la presidenza di Bonomi in questo si differenziava profondamente da quello che l’aveva preceduto. Emanazione diretta dei partiti rappresentati nel Comitato di liberazione nazionale, che si era attribuito il potere di designare alla Corona il Governo, il Ministero Bonomi sembrava essere quasi l’organo esecutivo di questo, ritenendosi solo formalmente legato alla monarchia che aveva accettato di nominarlo conferendogli un crisma di legalità”: così C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia*, cit., pp. 396-397.

³⁷ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p. 87.

³⁸ G. SPADOLINI, *Prefazione* al volume M. TOSCANO, *L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987)*, cit., p. 16.

³⁹ G. SPADOLINI, *Prefazione*, cit., p. 15. Sulla “continuità [...] fondata sulla visione della Resistenza come di un secondo Risorgimento” anche C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia*, cit., p. 411.

quello del 10 agosto 1944, n. 195, per la rettifica degli atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali; quello del 14 settembre 1944, n. 287, recante disposizioni abrogative di tutte le norme razziste contenute nel codice civile del 1942; quello del 5 ottobre 1944, n. 249, con il quale fu dichiarata l'inefficacia giuridica delle confische e dei sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico della sedicente repubblica sociale italiana; quello del 6 ottobre 1944, n. 252, per la reintegrazione nei diritti patrimoniali, cui si è già fatto cenno; quelli del 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei pubblici dipendenti, e n. 306, recante norme complementari per la reintegrazione nei diritti civili e politici; quello del 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali; quello del 5 aprile 1945, n. 238, in materia di istruzione superiore; quello del 12 aprile 1945, n. 222, recante norme di attuazione del R.D.L. 26/1944⁴⁰.

Il secondo esecutivo Bonomi rassegnò le dimissioni in seguito alla liberazione dell'Italia settentrionale: e cioè quando si trattò di allargare l'area di direzione politica del Paese alle forze rappresentate nel Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia⁴¹, che aveva svolto un ruolo fondamentale nella Resistenza. La lunga crisi ministeriale che ne seguì si concluse il 19 giugno 1945 con la formazione di una compagine di governo presieduta da Ferruccio Parri, che sarebbe durata solo pochi mesi – sino al novembre successivo – e avrebbe deluso molte delle aspettative in essa riposte⁴². Il primo decreto legislativo luogotenenziale in materia controfirmato da Parri fu quello del 10 agosto, contenente disposizioni sulla denuncia dei beni

⁴⁰ Si veda, per un'elencazione peraltro parzialmente difforme da quella qui proposta, G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 87; e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 480. Si deve in ogni caso all'Autore il criterio seguito per la sistematizzazione.

⁴¹ Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia aveva abrogato con proprio decreto le norme razziste, nei territori sotto il suo controllo, sin dal settembre 1944: cfr. Decreto 14 settembre 1944 del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, *Abolizione della legislazione razziale*, (Milano?), 14 settembre 1944.

⁴² Così P. GINSBORG, *Storia d'Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato*, Torino, Einaudi, 1998, p. 82 (1^a ed. 1989): “Sembrò che un governo guidato dall'amatissimo partigiano ‘Maurizio’ – nome di battaglia di Parri negli anni della clandestinità – potesse realizzare le innumerevoli speranze sorte nel 1943-'45, sembrò che la Resistenza fosse giunta al potere. In effetti la distanza tra apparenza e realtà non poteva essere più ampia”; e p. 103: “esso [N.d.R. il governo Parri] diede costantemente l'impressione di non essere all'altezza della situazione. Uno dei principali problemi era costituito da Parri medesimo: uomo coraggioso, onesto, largamente rispettato, non aveva però la stoffa di un presidente del Consiglio. Invece di stabilire un preciso ordine di priorità, Parri si lasciava sopraffare giorno e notte dalla routine amministrativa e dall'incessante andirivieni di delegazioni partigiane e di altra gente [...]. Deciso e intrepido come partigiano, Parri risultò incerto fino all'ultimo come capo di un governo che doveva essere innovatore [...]. Dietro il personale fallimento di Parri stavano i limiti del suo partito [il Partito d'Azione, N.d.R.] e della sinistra in generale”. E C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., p. 401: “Si trattò [...] di un governo assai debole ancorché, nelle intenzioni e nei programmi delle forze che avevano determinato la caduta del Ministero Bonomi, avrebbe dovuto essere l'espressione di un radicale rinnovamento del paese per opera dell'antifascismo militante e degli uomini che avevano fatto la Resistenza. In realtà, appariva più che mai lacerato dai dissensi tra gli elementi moderati [...] e quelli ispirati invece da una visione radicalmente innovativa [...]. Così tra contrasti interni, errori di conduzione politica [...] e difficoltà di ogni genere, finì col perdere presto l'originario slancio [...] logorandosi progressivamente”.

oggetto di confische, sequestri o altri atti consimili “sotto l'impero del sedicente governo repubblicano”⁴³ di Salò; pure d’iniziativa del governo Parri il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, con norme integrative sulla riammissione in servizio e la ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici e razziali, e quello del 12 ottobre 1945, n. 668, che prorogava i termini per le dichiarazioni di convalida o – viceversa – di inefficacia di atti emanati dalla Repubblica Sociale.

De Gasperi formò in dicembre il successivo governo, controfirmando nei mesi seguenti i decreti legislativi luogotenenziali 87/1946, sulla riammissione in servizio del personale della Guardia di finanza dispensato per motivi politici o razziali; 138/1946, con integrazioni per la riassunzione e l’assunzione obbligatoria dei reduci nelle amministrazioni pubbliche; 393/1946, in materia di beni confiscati, sequestrati o comunque sottratti a perseguitati razziali durante il regime di Salò; e il regio decreto legislativo 535/1946, che Umberto di Savoia firmava stavolta da re e non come luogotenente, sulla riassunzione in ruolo dei docenti universitari precedentemente rimossi. Allo stesso periodo risale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1946, sulla non applicabilità, per ovvie ragioni, della legge di guerra nei confronti di sudditi tedeschi già vittime delle norme antiebraiche naziste. Poi, durante i lavori dell’Assemblea costituente, ancora De Gasperi controfirmò i seguenti provvedimenti adottati nella forma di decreti del Capo provvisorio dello Stato⁴⁴: 364/1947, con disposizioni per la devoluzione all’Unione delle Comunità israelitiche dei beni di proprietà di persone decedute per atti di persecuzione razziale, dopo l’8 settembre 1943, senza lasciare eredi; 373/1947, per il conferimento a perseguitati politici e razziali di cattedre negli istituti di istruzione elementare e media; 762/1947, a proroga dei termini per rivendicare beni confiscati o sequestrati; 771/1947, con estensione del termine per esercitare l’azione di rescissione ai sensi dell’art. 19 D.L.Lgt. 222/1945; 801/1947, sulla reintegrazione dei perseguitati razziali nei propri diritti patrimoniali; 1725/1947, con norme per il ripristino del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici.

Il 2 giugno 1946, intanto, gli italiani avevano votato per scegliere la forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati dell’Assemblea costituente⁴⁵.

⁴³ D.L.Lgt. 10 agosto 1945, n. 506, *Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano*, in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” (Roma) LXXXVI, martedì 4 settembre 1945, n. 106.

⁴⁴ L’elencazione che segue è sintetica e non esaustiva.

⁴⁵ Sulla normazione del periodo 1945-1947: M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 269-275.

3.2. *La Repubblica Italiana e la Costituzione: principio di eguaglianza e concetto di libertà religiosa negli articoli 3, 8, 19, 20*

Il 28 giugno l'Assemblea costituente elesse Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, che si insediò il 10 luglio e fu investito dell'autorità sino ad allora transitoriamente esercitata dal Presidente del Consiglio. I deputati procedettero, quindi, all'elaborazione e redazione della carta fondamentale dell'Italia repubblicana, che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

Dal testo del documento costituzionale emergeva chiaramente come i deputati avessero inteso valorizzare il legame ideale della Repubblica con il Risorgimento e, dunque, il principio della continuità dello Stato pur nel mutare dei suoi ordinamenti e di fronte alle trasformazioni di molti aspetti della vita pubblica. Sulla condizione giuridica dei cittadini ebrei, la Costituzione non incise con norme dirette e suscettibili di applicazione immediata, né del resto si proponeva di farlo; “ma riaffermò quei principi di libertà religiosa, che la prassi e la giurisprudenza avevano tratto tra il 1880 e il 1920 dallo Statuto albertino”⁴⁶, indicandone al legislatore e ai cittadini le nuove implicazioni e gli ulteriori sviluppi.

L'art. 3, comma 1°, della Costituzione, in particolare, poneva il principio di eguaglianza alla base della legislazione repubblicana, sancendo che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”⁴⁷; e dunque vietando per il futuro ogni normativa discriminatoria nei confronti di gruppi etnici o religiosi minoritari, escludendo ogni modificazione della capacità giuridica per cause razziali o religiose, proibendo l'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive differenziate in funzione dell'appartenenza etnica o confessionale: sarebbe oggi costituzionalmente illegittima ogni disposizione che attribuisse alla razza o al credo una “rilevanza discriminante”⁴⁸. A corollario del principio di eguaglianza, il capoverso dello stesso articolo stabiliva che: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

⁴⁶ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 107.

⁴⁷ *Costituzione della Repubblica Italiana*, art. 3, comma 1°, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (Roma) LXXXVIII, sabato 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.

⁴⁸ C. MIRABELLI, lemma *Israeliti*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 973.

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”⁴⁹.

La nuova accezione del principio di eguaglianza delineata nel testo redatto dai deputati costituenti si esprime più compiutamente nei successivi articoli 8 e 19: il diritto di cui all'art. 3 non poteva, infatti, tradursi in un obbligo di omologazione o assimilazione ai costumi della maggioranza per quei gruppi o quei singoli individui la cui fisionomia culturale o spirituale si costituisse nel rispetto dei diritti dall'ordinamento riconosciuti o attribuiti ad altri soggetti; doveva invece porsi, in qualche modo, come diritto alla diversità. “Alla rivendicazione della libertà di essere come gli altri – annota Fubini – doveva sostituirsi la rivendicazione della libertà di essere ebrei. Il diritto di essere come gli altri doveva tradursi, anche per gli ebrei, nel diritto di essere se stessi”⁵⁰.

L'articolo 19 stabilisce infatti che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”: e dunque afferma il diritto alla libertà religiosa in quanto libertà individuale. E' evidente la maggiore ampiezza della libertà sancita dall'art. 19 della Costituzione rispetto a quella riconosciuta a chi professasse fede diversa da quella cattolica dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi: mentre, infatti, l'art. 19 vieta soltanto la pratica di “riti contrari al buon costume”, la legge n. 1159/1929 estendeva il divieto, sotto un duplice profilo, ai “*principi* [...] e [...] riti contrari *all'ordine pubblico* e al buon costume”⁵¹, consentendo pertanto allo Stato “un controllo incompatibile con la libertà di pensiero”⁵²; l'art. 19 della carta fondamentale della Repubblica riconosce inoltre il diritto di fare “propaganda”, mentre l'art. 5 della legge n. 1159 parlava soltanto di “libertà di discussione in materia religiosa” (differenza che appare rilevante se interpretata alla luce della giurisprudenza e della dottrina precostituzionali). Emerge quindi “un nuovo *status* di libertà [...]: la libertà religiosa come condizione di *eguaglianza* in luogo della libertà religiosa come *privilegio*. A partire dal 1 gennaio 1948, la libertà di esercitare anche in pubblico un culto diverso dalla religione

⁴⁹ Costituzione della Repubblica Italiana, cit., art. 3, cpv.

⁵⁰ G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., pp. 477-478.

⁵¹ Art. 1 della L. 24 giugno 1929, N. 1159, *Norme sull'esercizio dei culti ammessi*. E R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, *Norme di attuazione della l. 24 giugno 1929, n. 1159*.

⁵² G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 109.

cattolica cessò di essere un'eccezione, riservata ai culti *ammessi*, e diventò la regola: *Tutti hanno il diritto...*, così comincia l'art. 19 della Costituzione"⁵³.

Il primo comma dell'articolo 8 della Carta fondamentale dello Stato iscrive tali nuovi valori, tale nuovo *status*, sul piano delle libertà collettive: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge"⁵⁴: *egualmente libere*, appunto, non più solo *ammesse*⁵⁵. E l'articolo 20 completa il quadro: "Il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività"⁵⁶.

Dal 1 gennaio 1948, il diritto di essere uguali è – per gli individui e per le collettività, per gli ebrei e non solo – anche il diritto di essere diversi.

3.3. Gli anni della presidenza Einaudi. Epurazione mancata e orientamenti giurisprudenziali. Alcuni temi significativi: annullamento e rescissione contrattuale, restituzioni, riassunzioni. La difficile condizione degli ebrei reintegrati nelle università

Lo scioglimento dell'Assemblea costituente e la fine dei pur deboli governi di coalizione di matrice CLN segnarono la conclusione di un periodo di abbondante produzione legislativa "intesa a venire incontro alle esigenze dei perseguitati"⁵⁷ e a riparare in qualche modo i danni prodotti dalle norme antiebraiche. Per gli anni della presidenza Einaudi vale in effetti la pena di ricordare solo la legge 84/1949, d'iniziativa dell'esecutivo De Gasperi⁵⁸.

⁵³ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 109.

⁵⁴ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., art. 8, comma 1.

⁵⁵ Il riconoscimento espresso dall'art. 8, anche ai due successivi commi ("Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. / I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"), avrebbe trovato compimento solo nel 1987, con la stipula dell'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità. Si veda in proposito G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 109-146.

⁵⁶ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., art. 20.

⁵⁷ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88.

⁵⁸ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88, ove, peraltro, si legge anche che "Per il valore di principio vanno tuttavia menzionate la l. 20/6/1952 n. 645 sulla repressione dell'attività fascista (la cosiddetta Legge Scelba) e la l. 11/3/1952 n. 153 portante adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio".

E' invece proprio durante quel settennato, tra il 1948 e il 1955, che si affermarono significativi orientamenti giurisprudenziali volti in concreto a circoscrivere l'efficacia della legislazione abrogatrice⁵⁹.

Al riguardo va detto che, dopo la caduta del regime fascista, la questione di una riforma degli apparati burocratici dello Stato non fu mai concretamente posta. La sottovalutazione di questi aspetti, tanto sorprendente quanto innegabile, è stata attribuita a “un’erronea credenza nella neutralità delle istituzioni statali”⁶⁰; quale che fosse la causa, il risultato fu comunque che negli anni dal 1945 al 1947 nessuna delle strutture di gestione della cosa pubblica fu messa in discussione “e non si fece alcun tentativo per rinnovare l’amministrazione centrale a Roma”⁶¹, amministrazione dilatatasi a dismisura proprio negli anni di Mussolini. Se l’apparato era rimasto sostanzialmente immutato, nemmeno a livello di risorse umane intercorsero cambiamenti significativi: tra il 1944 e il 1948 venne avviata quella che è stata autorevolmente definita ‘la ridicola macchina montata per la defascistizzazione’⁶², fatta di norme farraginose e ambigue che vennero applicate in modo parziale e reticente, e l’epurazione si risolse pertanto in “un fallimento completo. La magistratura non ne fu minimamente toccata e quando arrivò il suo turno di giudicare prosciolsse quanti più imputati poté dall’accusa di collaborazione col passato regime. Anche altri settori del personale statale rimasero inviolati. Nel 1960 si calcolò che 62 dei 64 prefetti di 1^a classe in servizio erano stati funzionari sotto il fascismo. Lo stesso era vero per tutti i 135 questori e per i loro 139 vice. Solo cinque di essi avevano partecipato in qualche modo alla Resistenza. I dirigenti fascisti furono assolti con formulazioni oltraggiose”⁶³. Infine, nel giugno 1946, Togliatti promulgò un’amnistia che decretò anche ufficialmente la fine di qualsiasi tentativo di epurazione⁶⁴.

⁵⁹ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p. 88. Così M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., p. 275: “Dalla fine del 1947, l’attività legislativa volta a sanare le conseguenze arretrate dall’applicazione delle leggi razziali si attenuava, fin quasi ad annullarsi, per circa sette anni; mentre le conseguenze delle ferite provocate dalle persecuzioni continuavano a farsi sentire pesantemente, emergevano resistenze nell’applicazione delle leggi: il 24 marzo 1948, in una lettera al vicepresidente del Consiglio Pacciardi, Cantoni [N.d.R. Raffaele Cantoni, allora presidente dell’Unione delle Comunità israelitiche] lamentava ritardi nell’attuazione di talune disposizioni e tornava a chiedere l’assimilazione dei perseguitati razziali ai reduci; nel contempo, cominciavano a delinearsi con chiarezza tendenze all’interpretazione restrittiva” delle norme riparatorie.

⁶⁰ P. GINSBORG, *Storia d’Italia 1943-1996*, cit., p. 106.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² M. S. GIANNINI, *Apparati amministrativi*, in *La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 4-5 giugno 1987, “Quaderni di vita italiana”, 1987, 3, p. 245.

⁶³ P. GINSBORG, *Storia d’Italia 1943-1996*, cit., p. 107.

⁶⁴ *Ibidem*. Ginsborg continua in questi termini: “Proposta per motivi umanitari, l’amnistia sollevò una valanga di critiche. Grazie alle sue norme sfuggirono alla giustizia anche i fascisti torturatori. Venne stabilita una distinzione grottesca e disgraziata tra torture ‘normali’ e ‘sevizie particolarmente efferate’. Con questa formula i tribunali riuscirono ad assolvere crimini quali lo stupro plurimo di una partigiana, la tortura di alcuni partigiani

Questo mancato rinnovamento a livello burocratico e – al contrario – la matrice antifascista e resistenziale degli organi legiferanti spiegano lo scarto segnalato da Guido Fubini: “Le resistenze opposte dall’apparato statale alla riaffermazione del principio di eguaglianza ed alle esigenze restitutorie e riparatorie sono molto più rilevanti nella giurisprudenza che nella legislazione”⁶⁵. E’ peraltro rilevabile una diversità di approccio e di orientamento in qualche modo rapportabile al grado di giudizio: è infatti “indubbia la tendenza delle magistrature inferiori (Tribunali e qualche Corte d’Appello, specie quella torinese) ad adottare un’interpretazione estensiva e piuttosto favorevole ai perseguitati”⁶⁶ per le disposizioni abrogatrici della legislazione razziale, per le norme reintegrative nei diritti civili e politici, per quelle restitutorie dei diritti patrimoniali e risarcitorie; ma “altrettanto indubbia è la tendenza delle magistrature superiori (Corte di Cassazione e Corte d’Appello) ad adottare un’interpretazione restrittiva e piuttosto sfavorevole ai perseguitati”⁶⁷. Per esempio, la propensione dei giudici di primo grado a riconoscere alle disposizioni abrogatrici efficacia retroattiva “incontrò la decisa resistenza”⁶⁸ del tribunale supremo.

La questione più dibattuta dalla giurisprudenza fu allora quella dell’interpretazione dell’articolo 14 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, che consentiva di esercitare l’azione di annullamento per tutti i contratti di cessione di beni immobili, ove risultasse incontestabilmente provato che la cessione (vendita, donazione o altro) fosse avvenuta per sottrarsi all’applicazione delle leggi antiebraiche “con la riduzione della propria quota di

appesi al soffitto e presi a calci e pugni come un sacco da pugile, la somministrazione di scariche elettriche sui genitali attraverso i fili di un telefono da campo. Per quest’ultimo caso la Corte di Cassazione stabilì che le torture ‘furono fatte soltanto a scopo intimidatorio e non per bestiale insensibilità come si sarebbe dovuto ritenere se tali applicazioni fossero avvenute a mezzo della corrente ordinaria’. Alla fin fine l’unica effettiva epurazione fu quella condotta dai ministri democristiani contro i partigiani e gli antifascisti che erano entrati nell’amministrazione statale subito dopo l’insurrezione nazionale. Lentamente ma con determinazione De Gasperi sostituì tutti i prefetti nominati dal Clnai con funzionari di carriera di propria scelta. E nel 1947-48 il nuovo ministro democristiano degli Interni, Mario Scelba, epurò rapidamente la polizia dal consistente numero di partigiani che vi erano entrati nell’aprile 1945”. Sull’epurazione e i suoi effetti si veda anche C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995.

⁶⁵ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p. 89, e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 481.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ *Ibidem*. Fubini ricorda, *pro* efficacia retroattiva, la sentenza della Corte d’Appello di Torino del 23 gennaio 1948 (Pres. D. R. Peretti Griva) e quella del Tribunale di Firenze del 15 luglio 1947; in senso contrario la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1.299 del 7 maggio 1955, da cui le espressioni virgolettate (*ivi*, rispettivamente p. 90 e p. 482). E’ da considerare che i giudici delle magistrature inferiori erano certamente più giovani e di nomina più recente.

disponibilità degli immobili”⁶⁹; e dell’articolo 19 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 222, che per lo stesso ordine di ragioni rendeva esperibile l’azione di rescissione per lesione entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra e per lesioni eccedenti un quarto del valore della cosa all’atto dell’alienazione di essa da parte di persona “colpita dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938”⁷⁰ (derogando quindi, in favore delle vittime di tali disposizioni, a quanto stabilito dagli articoli 1448 e 1449 del Codice civile, ai cui sensi tale azione si prescrive in un anno dalla stipula del contratto e non è ammissibile se non per lesione eccedente la metà del valore del bene). Al riguardo, la questione “verteva soprattutto sull’esperibilità o meno delle azioni in parola da parte degli ebrei ‘discriminati’(ironia del linguaggio giuridico!)”⁷¹: cioè di quegli ebrei che, ai sensi dell’art. 72 del R.D.L. n. 126/1939 e per gli effetti dello stesso decreto, erano stati equiparati ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica⁷². Da un punto di vista pratico, all’adozione dell’uno o invece dell’altro indirizzo giurisprudenziale conseguivano effetti ben diversi: “l’annullamento o la rescissione di un contratto stipulato prima della guerra poteva comportare il diritto a riottenere il bene restituendo soltanto il prezzo nel frattempo enormemente svilito”⁷³; mentre “il mancato riconoscimento dell’azione lasciava privi di tutela quegli ebrei che, pur essendo stati ‘discriminati’, avevano, per la preoccupazione della possibile revoca di tale discriminazione o più genericamente per il timore suscitato dal contesto delle norme persecutorie, svenduto a prezzo irrisorio i loro beni”⁷⁴. La Corte di Cassazione negò inizialmente la titolarità dell’azione di annullamento da parte di “cittadini italiani già appartenenti alla razza ebraica, che fossero stati discriminati”⁷⁵ nell’accezione qui chiarita del termine, poi ribadì lo stesso principio con riferimento all’azione di rescissione⁷⁶, in seguito confermò i propri orientamenti in una serie di giudicati successivi⁷⁷; mentre la giurisprudenza di primo grado restò divisa tra i due indirizzi

⁶⁹ R.D.L. 26/1944, art. 14.

⁷⁰ D.L.Lgt. 222/1945, art. 19.

⁷¹ S. BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, in M. TOSCANO, *L’abrogazione delle leggi razziali in Italia*, cit., p. 84.

⁷² Art. 72 R.D.L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1.728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*, in “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” (Roma) LXXX, sabato 11 febbraio 1939-XVII, n. 35.

⁷³ S. BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, cit., p. 85.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Corte di Cassazione, sentenza 18 luglio 1949, n. 1.857, in *Foro italiano*, 1949, I, 1.056, menzionata in S. BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, cit., p. 85.

⁷⁶ Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 1950, n. 1.624, in *Foro italiano*, 1950, I, 802, di cui pure in S. BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, cit., p. 85.

⁷⁷ Ancora Benvenuto, *ibidem*, cita Cass. 20 maggio 1953, n. 1.475, e Cass. 14 luglio 1953, n. 2.283. Va segnalata la considerazione dell’Autore, che non ritiene sussistano elementi sufficienti per rintracciare om quegli orientamenti “un residuo di una qualche forma – sia pure inconsepevole – di ideologia antiebraica. Leggendo [...] attentamente quelle sentenze un sospetto del genere non appare dimostrabile e semmai risalta, come in altre

contrapposti⁷⁸. Altre dispute giurisprudenziali si incentrarono sul significato dell'espressione 'quota di disponibilità' di cui all'art. 14 del R.D.L. 26/1944; e anche in questo caso prevalsero indirizzi interpretativi volti a ridurre la portata della misura riparatrice⁷⁹; altri problemi si posero con riferimento alla compatibilità delle due distinte azioni di annullamento e di rescissione.

Comunque, per quanto riguarda i beni immobili, mobili registrati⁸⁰, o le aziende che erano stati confiscati, sequestrati, o comunque sottratti agli ebrei, la prevista retrocessione "non diede luogo a soverchi contrasti"⁸¹ giurisprudenziali.

Diverso fu invece il caso dei beni mobili: perché di restituzioni si potesse parlare, era infatti innanzitutto necessario che si verificassero almeno due condizioni fondamentali: che gli oggetti a suo tempo espropriati esistessero ancora e che ne fossero chiaramente individuabili i nuovi possessori (il che, dopo gli sconvolgimenti che avevano caratterizzato gli anni della Repubblica sociale e dell'occupazione tedesca, non era assolutamente scontato).

Non solo: va anche detto senza mezzi termini che, rispetto ai beni mobili, la maggior parte delle decisioni dei giudici tese piuttosto a tutelare il terzo acquirente rispetto all'originario proprietario ebreo, interpretando come buona fede l'evidente ignoranza – da parte del terzo – che chi gli vendeva il bene non ne fosse proprietario; e ciò nel presupposto che il venditore, e cioè lo Stato, avesse agito appunto come legittimo proprietario "per diritto di confisca

sentenze dell'epoca, la tendenza della Cassazione ad interpretare le norme in maniera eccessivamente formale e letterale e quindi in un senso (che valeva per tutti) statico e restrittivo". Invece, a giudizio di Benvenuto, va "osservato che probabilmente non fu senza influenza sull'orientamento giurisprudenziale il fatto che nella vertenza sollevata presso il tribunale e poi presso la Corte d'appello di Bologna [N.d.R. Trib. Bologna 22 febbraio 1947 (*Passigli vs. Soc. An. Civ. Agricola S. Benedetto/Valenza/Amministrazione Finanze dello Stato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, I, 2, 289); App. Bologna 15 giugno 1948 (*id.*, in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, 534); poi Cass. 18 luglio 1949, n. 1857 (*id.*, in *Foro italiano*, 1949, I, 1056)] l'attore fosse un ebreo 'discriminato' perché squadrista".

⁷⁸ Per il riconoscimento dell'azione di annullamento si erano pronunciati, ad esempio, il Tribunale di Torino con sentenza 16 giugno 1947 (*Treves vs. S.A. Immobiliare S. Quintino e Battagliotti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, I, 2, 120) e la Corte d'Appello dello stesso capoluogo piemontese con sentenza 8 luglio 1948 (*Momigliano vs. Finucci*, in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, 535); contro, tra gli altri, Trib. Firenze 15 luglio 1947 (*Forti vs. Campolmi e Grazzini*, in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, 120) e Trib. Bologna 22 febbraio 1947 (*Passigli vs. Soc. An. Civ. Agricola S. Benedetto/Valenza/Amministrazione Finanze dello Stato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, I, 2, 289); G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 91-94, e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., pp. 483-485. Si veda anche, per approfondimenti, S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., pp. 1804-1806.

⁷⁹ Mazzamuto cita, tra altre pronunce, Cass. 23 gennaio 1953, n. 201 (*De Benedetti e Lattes vs. Visconti di Modrone*, in *Foro italiano*, 1950, I, 496).

⁸⁰ Per esempio, automobili.

⁸¹ S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., p. 1806.

stabilito da una legge”⁸². L’orientamento generalmente seguito, in sintesi, negò la retrocessione di beni mobili sequestrati, o comunque sottratti a soggetti colpiti dalle leggi razziali sotto il regime della Repubblica Sociale, in nome del diritto dei terzi che avevano successivamente acquistato quei beni da chi li aveva sequestrati: e ciò anche in casi in cui risultasse chiaro che l’acquirente era informato sulla provenienza dell’oggetto della compravendita e sullo *status* dei proprietari originari. Solo “qualche isolata decisione”⁸³ escluse la buona fede dell’acquirente consapevole: il che ha portato il magistrato Nicola Magrone ad affermare che l’intero processo di reintegrazione degli ebrei incontrò, “nell’Italia repubblicana, le più opache e spesso riottose resistenze e un malcelato ostruzionismo soprattutto dentro alle amministrazioni e dentro alle aule di giustizia”⁸⁴.

Anche in considerazione di ciò, nel 1958 il valore totale dei beni mobili non rivendicati e conservati presso vari enti di credito italiani era pari a circa quattro milioni di lire dell’epoca, cui dovevano aggiungersi quasi settemila azioni industriali di valore non quantificato; dati, questi, soltanto parziali, perché “alcuni istituti come il Credito Italiano e la Banca Nazionale del Lavoro [si erano] trincerati dietro il segreto bancario”⁸⁵.

Rispetto invece agli immobili, va pure sottolineato che la circolare⁸⁶ che fissò le modalità attraverso le quali gli ebrei potevano recuperare il possesso dei beni loro sottratti impose regole molto rigide; tra l’altro, si poteva accedere alla retrocessione solo sulla base di formale domanda il cui *iter* avrebbe dovuto concludersi nella “stipulazione di atto pubblico”⁸⁷. Chi avesse avuto la fortuna di tornare vivo nella propria abitazione, magari dal campo di

⁸² S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., pp. 1806-1807, cita alcune sentenze elencate: Trib. Cremona 19 febbraio 1949 (*Finzi et al. vs. Ferrari*, in *Foro italiano*, 1949, I, 983); Trib. Mantova 18 dicembre 1947 (in *Corte bresciana*, 1949, I, 98); Trib. Brescia 22 gennaio 1949 (*Sinigaglia vs. Bernardi e Rocchelli*, in *Foro padano*, 1949, I, 184).

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. La “questione razziale”: Stato totalitario e democrazia costituzionale*, Modugno, Edizioni dall’interno/Sudcritica, 2003, pp. 315-316 : “Non a caso, l’intero processo di reintegrazione degli ebrei incontrerà, nell’Italia repubblicana, le più opache e spesso riottose resistenze e un malcelato ostruzionismo soprattutto dentro alle amministrazioni e dentro alle aule di giustizia. Dove si riveleranno in gran parte tanto agevoli, via via più agevoli, le affermazioni di principio, quanto stizzite e formalistiche, sostanzialmente diffidenti, le prassi amministrative e giudiziarie. Tutto – questioni di ordinaria ‘interpretazione’ a parte – ruoterà intorno al ‘problema giuridico’ della ‘buona fede’ dei ‘nuovi proprietari’. Si spiegherà così la diffusa scelta degli ebrei di rinunciare ad ogni azione legale, pena l’attesa umiliante di una decisione e l’acuirsi di un sentimento [...] di identificazione, questa volta, con un grappolo di postulanti ebrei, postulanti perché ebrei”.

⁸⁵ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, *Rapporto generale*, cit., p. 201.

⁸⁶ ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (EGELI), *Circolare n. 202. A tutti gli istituti gestori. Oggetto: Retrocessione beni ebraici espropriati a norma del RDL 9 febbraio 1939 n. 126*, Roma, 5 ottobre 1945, firmata “il commissario straordinario De Martino”.

⁸⁷ *Ibidem*.

sterminio, e di trovarla ancora in piedi, non poteva recuperarne la disponibilità in modo informale e senza ottenere le autorizzazioni prescritte: per quelle che la circolare definiva semplicemente come “arbitrarie immissioni in possesso”⁸⁸, “nessuna sanatoria”⁸⁹ avrebbe potuto essere concessa. Un vero paradosso, quindi: l’immobile fortunatamente recuperato da chi a stento aveva salvato la pelle poteva essere definitivamente perduto per una questione procedurale. *Dulcis in fundo*, la stessa circolare fissava modi e criteri secondo i quali l’EGELI avrebbe potuto rivalersi sui proprietari cui il bene fosse stato retrocesso, per ottenere il risarcimento delle spese di gestione sino ad allora sostenute.

Anche in tema di riassunzione nell’impiego prevalse una giurisprudenza “nettamente contraria agli ex-perseguitati licenziati”⁹⁰, con alcuni verdetti francamente aberranti: vale la pena ricordarne uno, della Corte di Cassazione, secondo il quale l’obbligo di riassunzione in servizio, sancito dal R.D.L. n. 25/1944 “in favore dei dipendenti già licenziati per motivi razziali, sussiste quando il licenziamento sia stato disposto per adempiere ad un preciso obbligo di legge, la cui inosservanza avrebbe comportato la comminazione di sanzioni penali. Tale obbligo non sussiste se, ancor prima della emanazione delle disposizioni razziali, l’imprenditore fu indotto a licenziare l’impiegato israelita da enti che, come le associazioni sindacali fasciste, non ne avevano i poteri”⁹¹. Dunque, in altri termini, agli ebrei che avevano perso il lavoro a causa – per esempio – di pressioni o minacce di una di quelle associazioni risultava negato il diritto a recuperarlo⁹².

Un elemento importante e ancora poco esplorato, nel quadro complessivo della riparazione dei diritti degli ebrei, è costituito dalla reintegrazione nel posto di lavoro del personale universitario⁹³. Peraltro, se “le misurazioni della profondità del *vulnus* negli atenei italiani si

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Cfr. di G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p. 93, e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 486.

⁹¹ Cass. 29 luglio 1950, n. 2.194 (*Fiandra vs. Soc. Fondiaria*, in *Foro italiano*, 1950, I, 1133), come riportata in G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., pp. 93-94, e *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria*, cit., p. 487.

⁹² Fubini cita ancora App. Milano 15 gennaio 1948 (in *Foro italiano*, Rep. 1948, voce *Israeliti*, n. 42). Di avviso almeno in parte diverso S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., p. 1808, che riporta stralcio da Cass. 17 dicembre 1957, n. 4717 (*Menzner vs. Soc. Romsa*, in *Foro italiano*, 1958, I, 14; e, a sostegno della sua impostazione, più in generale, sull’estensione dell’obbligo di riassunzione alle imprese private con oltre cento dipendenti, menziona: App Firenze 21 gennaio 1950 (*Philippsthal vs. Soc. costr. MBA*, *ivi*, 1951, I, 2, 99) e Cass. 24 gennaio 1948, n. 96 (*ivi*, 1948, I, 1, 353).

⁹³ F. PELINI, *Appunti per una storia della reintegrazione dei professori universitari perseguitati per motivi razziali*, in I. Pavan - G. Schwarz, a cura di, *Gli ebrei in Italia*, cit., p. 114. “Con una precisione decrescente man mano che si procede verso i gradini più bassi della gerarchia universitaria, il dato è così disaggregabile: 97, fra ordinari e straordinari, 133 aiuti e assistenti e 160 liberi docenti, cui va sommato il numero difficilmente

moltiplicano, avvicinandosi progressivamente, frammento dopo frammento, a comporre un affidabile bilancio delle vittime, pochi si sono sinora soffermati sui meccanismi approntati dall'università del dopoguerra per ricucire la lacerazione. Manca, ad esempio, un quadro statistico che illustri la percentuale delle avvenute riammissioni"⁹⁴. Anche rispetto a questo contesto si può constatare che "il principio di una piena e completa riparazione si affermò piuttosto nei primi provvedimenti per andare poi lentamente a diluirsi e scolorirsi, contaminato da modi e tempi di una burocrazia incompetente, confusa dalla proliferazione delle norme e dei codicilli, spesso insensibile a riparare torti di cui era stata, se non artefice, almeno complice. La legislazione riparatoria, dunque, [...] *ab origine* imponente, significativa nella sua genesi e indicativa nei suoi obiettivi, doveva scontare soprattutto nella sua fase applicativa un preoccupante svuotamento di segno etico e politico"⁹⁵. Si è parlato, in proposito, di "prassi disinvolta"⁹⁶, di "palude del continuismo e del corporativismo"⁹⁷ in cui annegarono i principi ideali della riparazione. Quello che è certo è che – in nome delle esigenze dell'istituzione universitaria – potevano passare per reintegrazione provvedimenti decisamente eterogenei: nel caso – che era quello comune – di cattedra già occupata, infatti, "la normativa spalancava le porte a differenti possibilità di sistemazione, tollerando anche pratiche poco ortodosse"⁹⁸. Si andava dal trasferimento dei legittimi titolari ad altra sede, al loro collocamento in soprannumero, al raddoppiamento della cattedra: soluzioni che rischiavano di tradursi in mobilità forzata e irrazionale di chi avrebbe dovuto recuperare il proprio posto, in "faticosa peregrinazione tra gli insegnamenti e le città"⁹⁹; in pratica, paradossalmente, al docente ebreo reintegrato si offriva spesso come unica *chance* la condizione dell'erranza.

In ambito accademico "nel dopoguerra si assistette [...] ad altri 'curiosi' casi occorsi ad ebrei. In particolare: l'epurazione di alcuni di loro quali uomini del regime"¹⁰⁰. Si pensi alla vicenda

quantificabile degli incaricati" persero il posto di lavoro per effetto delle norme antiebraiche: *ivi*, p. 113. Cfr., della stessa autrice, il successivo saggio F. PELINI, *La cattedra restituita. Le dinamiche della reintegrazione dei professori universitari perseguitati dalle leggi razziali*, in D. Gagliani, a cura di, *Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, Bologna, CLUEB, 2004, p. 88: "Componendo le cifre prodotte dagli studi più recenti e documentati, il bilancio delle perdite sofferte dal corpo accademico italiano arriva a superare quota 400"; e G. ISRAEL – P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 251-257.

⁹⁴ F. PELINI, *Appunti per una storia della reintegrazione dei professori universitari*, cit., pp. 113-114.

⁹⁵ F. PELINI, *La cattedra restituita*, cit., p. 97.

⁹⁶ *Ivi*, p. 99.

⁹⁷ *Ibidem*.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ *Ivi*, p. 100.

¹⁰⁰ R. FINZI, *Da perseguitati a "usurpatori"*, cit., p. 96.

di Gustavo Del Vecchio, docente universitario, fascista della prima ora, che aveva perso il lavoro nel 1938 perché ebreo ma a cui fu poi excepto il proprio passato politico fascista.

Per concludere questa riflessione sulla concreta applicazione della normativa riparatoria: rispetto ad un totale di 85 vicende processuali e 136 sentenze¹⁰¹ – emesse da tribunali, corti d'appello e cassazione – esaminate da Ilaria Pavan¹⁰², i dati disaggregati in funzione della distribuzione geografica mostrano che Torino e Roma rappresentarono “i due poli opposti nel comportamento dei giudici”¹⁰³. Furono infatti i magistrati del capoluogo piemontese, a livello nazionale, quelli che più spesso si pronunciarono in favore delle vittime delle leggi razziali: e cioè nel 66,5% dei casi loro sottoposti, percentuale comunque probabilmente più bassa di quella che ci si sarebbe potuta attendere. Nella capitale, invece, le sentenze sfavorevoli agli ex perseguitati addirittura rasentarono il 90%¹⁰⁴: con effetti concreti che si possono ben immaginare.

3.4 Dal 1955 a oggi. L'onda lunga della legge Terracini

Nel 1955, a dieci anni dalla fine della guerra e dopo un periodo di scarsa o nulla produzione legislativa in materia, venne varata la già citata legge 10 marzo 1955, n. 96, d'iniziativa dell'opposizione comunista, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti¹⁰⁵: la cosiddetta “legge Terracini”, dal nome del senatore che ne fu il principale promotore, con la quale veniva assegnato un vitalizio a coloro che potessero dimostrare di aver subito, dopo il 7 luglio 1938, “una perdita in misura non inferiore al trenta per cento”¹⁰⁶ della propria capacità lavorativa in conseguenza di detenzione in carcere, assegnazione al confino, violenze o sevizie. Si trattava certamente di un'affermazione di principio, di un riconoscimento di valenza morale, più che di un'attribuzione in grado di sostenere economicamente le vittime, per ragioni razziali o

¹⁰¹ La differenza tra le due cifre è dovuta, alla circostanza che alcuni procedimenti si articolano attraverso due o tre gradi di giudizio.

¹⁰² I. PAVAN, *Gli incerti percorsi della reintegrazione. Note sugli atteggiamenti della magistratura repubblicana 1945-1964*, in I. Pavan - G. Schwarz, a cura di, *Gli ebrei in Italia*, cit., p.91.

¹⁰³ *Ibidem*.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Di poco precedente, peraltro, la L. 5 gennaio 1955, n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio dello stesso anno: passata con l'astensione dei gruppi socialista e comunista (sono documentati i soli voti contrari dell'indipendente di sinistra Nasi e del socialista Pasquali), garantiva provvidenze per i mutilati e invalidi e per i congiunti dei caduti appartenenti alle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, e dunque anche agli altoatesini che si erano arruolati nella Wehrmacht. Sull'approvazione del provvedimento che garantiva provvidenza ai persecutori riferisce E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei. Itinerario e applicazione della legge Terracini n. 96 del 10 marzo 1955*, Torino, Zamorani, 2012, pp. 125-128.

¹⁰⁶ L. 96/1955, art. 1.

politiche, della sopraffazione fascista; anche per questo, a distanza di oltre quindici anni dall'adozione del provvedimento e cioè all'inizio degli anni Settanta, soltanto 471 perseguitati razziali risultavano averne beneficiato: un numero decisamente modesto se confrontato con quello degli ebrei italiani deportati nei campi¹⁰⁷ e con quello delle varie altre migliaia di concittadini che, pur scampati fortunatamente alla cattura, avevano vissuto quegli anni di ingiurie e di terrore.

Nonostante la modesta entità del riconoscimento e la sua tardività, si trattò di un provvedimento importante¹⁰⁸; lo attesta la gran quantità di disposizioni successive che alla legge 96/1955 si richiamano nel disciplinare, integrare, modificare l'articolata materia delle provvidenze in favore dei perseguitati e dei loro familiari superstiti, creando “ un corpus iuris estremamente complesso, che sempre più si è sviluppato e affinato”¹⁰⁹. Alla normativa Terracini si sarebbero infatti richiamati alcuni provvedimenti legislativi successivamente emanati dai governi Segni (legge 1317/1956), Fanfani (legge 284/1961), poi ancora la legge n. 261 del 24 aprile 1967 (che, adottata durante la quarta legislatura e dopo l'avvento del centrosinistra al governo, riconosceva formalmente la validità di atti notori e testimonianze dirette quando non fosse possibile reperire documenti a prova delle persecuzioni subite e della conseguente insorgenza di infermità¹¹⁰, e soprattutto stabiliva che le domande per ottenere i benefici previsti dalla legge Terracini fossero ammesse “senza limiti di tempo”¹¹¹) e la legge n. 932 del 22 dicembre 1980 (il cui art. 1 ampliava lo spettro delle circostanze in base alle quali poteva chiedersi l'assegnazione del vitalizio), in un'ondata normativa che sarebbe arrivata sino al nuovo millennio¹¹².

¹⁰⁷ Liliana Picciotto quantifica in oltre 8.000 il numero dei deportati dall'Italia: L. PICCIOTTO, *Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Milano, Mursia, 2002, p. 27.

¹⁰⁸ Adottato, va ricordato, con il voto contrario dei senatori monarchici e missini (la Camera votò per scrutinio segreto, e dunque non è possibile identificare chi si pronunciò contro).

¹⁰⁹ G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88.

¹¹⁰ Art. 6 L. n. 261/1967.

¹¹¹ Art. 7 L. n. 261/1967.

¹¹² Con la L. 24 aprile 2003, n. 92, *Modifica all'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (Roma) CXLIV, sabato 26 aprile 2003, n. 96. Vale la pena di ricordare, tra i provvedimenti successivi alla legge Terracini: L. 8 luglio 1971, n. 541, *Norme di applicazione della L. 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti Pubblici ex combattenti ed assimilati* (“Articolo unico. - La legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati, si applica anche agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti”); L. 16 gennaio 1978, n. 17 *Norme di applicazione della L. 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti* (art. 1: “Ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, la qualifica di ex perseguitato razziale compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della Repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta annotazione di «razza ebraica» sui certificati

Al di fuori di tale *corpus* si collocano, tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, la pur importante legge Leone¹¹³, relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da soggetti espatriati per motivi razziali o politici, e due decreti del Presidente della Repubblica: quello del 22 marzo 1957, sulla soppressione e liquidazione dell'EGELI, a firma di Gronchi; e quello del 6 ottobre 1963, n. 2043, siglato da Segni, con norme per la ripartizione delle somme versate dal governo della Repubblica Federale Tedesca in base all'accordo del 1961 "a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia"¹¹⁴.

Negli ultimi decenni trascorsi, comunque, è stato soprattutto quello dell'applicazione giurisprudenziale della legge Terracini e delle sue successive modificazioni il terreno su cui si sono misurate le riparazioni dei danni subiti dagli ebrei. A lungo e spesso, infatti, la Pubblica Amministrazione si è trincerata dietro interpretazioni riduttive e restrittive di quelle norme, interpretazioni che si traducevano in mancati riconoscimenti di quelle provvidenze che pure l'intervento del legislatore sembrava aver garantito: così è capitato che "l'annotazione 'di razza ebraica' sui documenti, l'essere stato sottoposto alle leggi razziali del 1938, in presenza di un'infermità invalidante"¹¹⁵, non siano state considerate condizioni sufficienti per l'ottenimento del pur modesto assegno vitalizio previsto.

4. Pubblica amministrazione e giurisprudenza nel cinquantennio successivo alla legge Terracini: i casi Cesana, Padoa, Magrini Ascoli. Una pronuncia recente: la sentenza n. 1683/2011 della Corte dei Conti

Nell'ottobre del 1991, Isacco Cesana aveva presentato istanza per la concessione di "assegno vitalizio di benemerenzza, pari al minimo della pensione della previdenza sociale, spettante ai perseguitati politici e razziali, in base all'art. 4 della legge 261 del 24.04.1967 e successive

anagrafici". Art. 2: "La competenza per l'esame della domanda e per l'accertamento della qualifica di ex perseguitato politico o razziale, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, spetta alla commissione perseguitati politici e razziali istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96"); L. 15 aprile 1985, n. 140 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.

¹¹³ L. 266/1955.

¹¹⁴ D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, *Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (Roma) CV, martedì 21 gennaio 1964, n. 16: art. 1.

¹¹⁵ E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, p. 159.

modifiche, nonché in particolare all'art. 3 della legge 932/1980"¹¹⁶. Cesana riferiva di essere stato vittima delle persecuzioni di cui all'art. 1 di quest'ultimo provvedimento; ma la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali negava la concessione del vitalizio, con deliberazione del 20 febbraio 1992, per non aver l'istante svolto "concreta attività politica antifascista"¹¹⁷.

Isacco Cesana propose quindi ricorso – si era già al marzo 1996 – alla Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia, puntualizzando che la propria richiesta era rivolta all'ottenimento dell'assegno previsto dalla legge n. 96 del 1955 a fronte di comprovata diminuzione della capacità lavorativa, in misura del 35%, per infermità psichica e urologica ricollegabili – ambedue – “alle violenze, alle privazioni ed ai disagi subiti a causa della sua appartenenza alla razza ebraica. Riferiva, in particolare, che era stato costretto ad abbandonare i genitori e a vivere nella clandestinità tra il 1 settembre 1943 e il 30 aprile 1945 (...) al fine di essere sottratto alla cattura ad opera delle formazioni fasciste. Riferiva, ancora, che la nonna e tre zii erano stati deportati in Germania, da dove non avevano più fatto ritorno, che aveva sofferto gravi privazioni, disagi e stress (...) e di essere stato privato della cittadinanza italiana"¹¹⁸; e allegava al ricorso una dettagliata memoria scritta, nonché documenti miranti a comprovare le vicissitudini narrate e il loro carattere persecutorio. La Sezione giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia negò tuttavia che nella fattispecie esistesse rapporto diretto tra il richiedente e gli atti di violenza, che sarebbero stati subiti sì dai familiari, ma non direttamente da Isacco Cesana: altrimenti, notarono i giudici di primo grado, l'assegno di benemerenzza avrebbe dovuto essere concesso *ipso facto* a tutti i cittadini italiani che tra il 7 luglio 1939 e l'8 settembre 1943 fossero stati considerati di razza ebraica.

Il caso Cesana finì in Appello, con un ricorso nel quale l'avvocato Luigi Brienza sosteneva che – ai sensi della legge 96/1955 – per violenza dovesse intendersi qualsiasi azione “intesa ad arrecare un male fisico o psichico, ancorché il male arrecato riguardi altra persona cui il soggetto passivo sia legato da stretti vincoli familiari e/o affettivi"¹¹⁹: il fatto stesso che la normativa Terracini facesse riferimento a due diversi concetti, quello di “violenza” e quello di “sevizie”, rendeva evidente – ad avviso del legale – che il primo dovesse intendersi riferito anche a fattispecie di violenza morale e comunque non alle sole violenze fisiche dirette.

¹¹⁶ Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 9/98/QM del 1 aprile 1998, come riportata in E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, p. 162.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 164.

Il Procuratore generale, osservando come la questione concernesse il significato e la portata della locuzione “atti di violenza”, nonché come la giurisprudenza si fosse pronunciata sino a quel momento in maniera non univoca e talora francamente contraddittoria, riteneva invece che per violenza subita non potesse intendersi il mero fatto della discriminazione razziale, ma che essa dovesse essere valutata in termini di “specificata e diretta esposizione alle violenze o sevizie provocate dalla discriminazione normativa e dall’apparato persecutorio in quanto attuato nei confronti dei singoli soggetti”¹²⁰. Con ordinanza n. 79/97/A del dicembre 1997, la Sezione I giurisdizionale centrale di fronte alla quale l’appello di Isacco Cesana era pendente sospese il giudizio in attesa della pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni riunite. Intanto l’Amministrazione del Tesoro si costituiva in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato: sostenendo, appunto, che dalla concessione del vitalizio fossero “da escludere le violenze morali alle quali, ad esempio, vennero sottoposti i cittadini italiani di origine ebraica con disposizioni di carattere generale dalle autorità statali dal 1938 in poi”¹²¹; e che – di nuovo – l’allargamento della nozione di violenza e sevizie alle violenze morali sarebbe stato inammissibile perché avrebbe portato “ad estendere il beneficio a tutti gli appartenenti alla razza ebraica, vissuti in quel determinato periodo storico, ancorché essa non abbia inciso in tutti i soggetti con la stessa intensità”¹²².

Infine, nel marzo 1998, le Sezioni riunite risolsero la questione loro deferita dal Procuratore generale: affermarono che dovesse intendersi come violenza la lesione di un fondamentale diritto della persona; e che limitare la funzione solidaristica e risarcitoria ai soli fatti lesivi dell’integrità fisica avrebbe significato “arbitrariamente isolare, nell’ambito del diritto della persona, un solo valore, trascurando tutti gli altri valori – quali la dignità, l’onore, l’identità, eccetera – che col primo formano un quadro armonico e inscindibile e che danno contenuto e sostanza all’unitario diritto della personalità, di estensione e valenza generali”¹²³.

A Isacco Cesana erano occorsi quasi sette anni e molta tenacia per veder riconosciuto il proprio diritto all’assegno vitalizio.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ *Ivi*, p. 165.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 9/98/QM cit., su cui riferisce E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, p. 166.

Il caso di Nella Padoa ha avuto maggiore risonanza. Nella Padoa, bambina negli anni della persecuzione, era stata allontanata dalla scuola pubblica in quanto ebrea e successivamente, dal 19 marzo al 22 aprile 1945, arrestata dalle SS e internata nel carcere di Modena in attesa di essere deportata¹²⁴. Fortunatamente sopravvissuta, la signora Padoa chiese nell'aprile 1956 l'assegno vitalizio di benemerita previsto dalla legge Terracini; ma la sua istanza restò senza esito, probabilmente perché non risultava provata la perdita della capacità lavorativa. La legge n. 932/1980 intervenne poi a modificare la vecchia normativa anche nel senso di ammettere a godere delle provvidenze in essa stabilite chi avesse raggiunto il limite dell'età pensionabile, pure se non avesse sofferto di perdita della capacità lavorativa o non potesse provarla. E dunque, su questo presupposto, Nella Padoa ripresentò istanza nel marzo 1992; ma – sorprendentemente – la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali istituita presso la Presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 80293, le oppose un netto rifiuto: “la marchiatura nei documenti ufficiali e l'allontanamento dalla scuola del regno come appartenente alla razza ebraica, l'arresto per motivi razziali da parte delle SS tedesche e l'internamento nel carcere di Modena”¹²⁵ non avrebbero costituito, a giudizio della Commissione, atti di violenza ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge n. 96/1955. In sostanza, secondo tale deliberazione, alla signora avrebbe potuto riconoscersi solo la condizione di perseguitata razziale secondo la legge n. 541/1971; ma non il vitalizio richiesto.

Contro la deliberazione della Commissione Nella Padoa presentò ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna; e la Corte, con sentenza n. 1375/2001/G del 2 agosto 2001, le riconobbe il diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio a decorrere dal 4 aprile 1956, ovvero dalla data di presentazione della prima domanda.

La vicenda avrebbe potuto concludersi così; ma il Ministero dell'Economia ricorse in appello alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, sostenendo che sussistesse errore di diritto sia nel riconoscimento dell'assegno vitalizio che quanto alla sua decorrenza: nelle “restrizioni cui fu sottoposta la signora Nella Padoa” non si sarebbero dovuti ravvisare, a giudizio della pubblica amministrazione, “elementi per individuare specifiche azioni

¹²⁴ Sulla vicenda si vedano E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit. p. 171, e G. SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2008)*, intervento alla Summer School “Capire gli stermini. Per una didattica della Shoah” per insegnanti degli istituti di istruzione secondaria della Toscana, Pisa, Scuola Normale Superiore, 29 agosto-3 settembre 2010, p. 18.

¹²⁵ G. SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione*, cit., p. 26.

persecutorie nei suoi confronti, neanche sotto il profilo della violenza morale”¹²⁶ e nemmeno nell’accezione estensiva cui avevano fatto riferimento le Sezioni riunite nella citata sentenza n. 9/98/QM relativa al caso Cesana.

Nel frattempo alcuni organi di stampa avevano cominciato a riportare informazioni sul caso Padoa¹²⁷. E un gruppo di parlamentari del gruppo DS-L’Ulivo aveva presentato alla Camera dei Deputati un’interpellanza urgente, d’iniziativa degli onorevoli Franco Grillini e Beatrice Magnolfi, per sapere quali provvedimenti intendesse assumere il Ministro dell’Economia e delle Finanze verso quei propri funzionari che si erano “adoperati per rendere inattuata una legge dello Stato”¹²⁸ e avevano “insultato le vittime con insinuazioni sull’esistenza dei campi di sterminio o sull’irrilevanza della pratica delle espulsioni degli ebrei dalle scuole e dalle università”¹²⁹; anche considerato che il Ministero stesso avrebbe richiesto “per il riconoscimento pensionistico (...) prova documentale che Auschwitz fosse un campo di sterminio”¹³⁰ e avrebbe seguito la prassi di ricorrere sistematicamente contro le sentenze delle Corti dei Conti regionali favorevoli al riconoscimento dei diritti dei perseguitati dalle leggi razziali fasciste¹³¹.

La I Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, chiamata a decidere sul ricorso, ritenne di dover investire pregiudizialmente le Sezioni riunite proprio della questione chiave: e le Sezioni riunite si pronunciarono affermando “il diritto dei cittadini italiani che abbiano subito persecuzioni politiche a carattere antifascista e razziale in forma di violenze e sevizie ad opera di agenti dello Stato Italiano, ovvero di appartenenti al partito fascista, all’assegno di benemerenda previsto e disciplinato dall’art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legislazione successiva e, da ultimo, dall’art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, quando essi siano assoggettati a misure amministrative di esclusione dalla vita politica e sociale in applicazione delle cosiddette leggi razziali nel periodo dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945”¹³².

¹²⁶ Lo stralcio del ricorso è riportato in G. SPECIALE, *L’applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione*, cit., p. 27.

¹²⁷ Si cita, a titolo di esempio, “La Repubblica” del 24 febbraio e del 17 marzo 2003.

¹²⁸ Interpellanza n. 2-00652 del 26 febbraio 2003.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 8/2003/QM del 25 marzo 2003, su cui riferisce G. SPECIALE, *L’applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione*, cit., p. 27.

Peraltro, la I Sezione giurisdizionale centrale accolse il ricorso del Ministero dell'Economia con riferimento alla decorrenza del vitalizio, che venne riconosciuta non dal 4 aprile 1956 ma dal 16 marzo 1992, e cioè dalla data di presentazione della seconda domanda¹³³. Dalla prima istanza di Nella Padoa erano a quel punto trascorsi quarantasette anni.

Lili Magrini Ascoli si è vista riconoscere il diritto a percepire i quattrocentotrenta euro del vitalizio solo nel 2008¹³⁴, alla veneranda età di centouno anni, dopo che anche una imbarazzante pronuncia del 2006 della Corte dei Conti¹³⁵ glielo aveva negato.

Tra la giurisprudenza più recente vale la pena di ricordare la sentenza n. 1683/2011, in cui torna il tema della violenza diretta: la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento n. 89574 del 27 marzo 2008 con cui la Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali aveva negato il vitalizio. In questo caso, il ricorrente asseriva di essere stato costretto a subire “sotto i propri occhi l’arresto del padre (...), ebreo e perseguitato politico antifascista, da parte dei carabinieri che lo tradussero in via Tasso”¹³⁶, da dove fu poi spostato a Regina Coeli per essere infine fucilato alle Fosse Ardeatine; e il giudice, con sentenza pronunciata nell’udienza del 19 aprile 2011, si è così espresso: “(...) quanto al conseguente indelebile e innegabile trauma psicologico e fisico subito, devesi giudicare che, pur nella ferma convinzione delle enormi sofferenze del figlio che ha subito la violenta sottrazione del genitore, tali conseguenze non rilevano ai fini del diritto al beneficio in questione che deve essere riconosciuto per violenze subite ‘in via diretta’, mentre nel concreto le persecuzioni e le violenze fisiche e morali sono state poste in essere nei confronti di soggetto diverso dal preteso beneficiario”. Ha quindi ribadito che “per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi non è sufficiente la sola soggezione alle leggi antiebraiche e alle persecuzioni per motivi d’ordine razziale che esse perpetravano, essendo tale iniqua condizione comune a tutti i cittadini d’origine ebraica”¹³⁷; e ha infine rilevato la mancata produzione di “documento che asseveri specifiche azioni e circostanze circa la effettiva esclusione dalla iscrizione ad un istituto scolastico negli anni 1943-1944 o specifici e concreti atti persecutori, fisici o morali,

¹³³ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, sent. n. 17/2004 del 21 gennaio 2004.

¹³⁴ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, sent. n. 122/2008 del 7 marzo 2008. Ne riferiscono: E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit., pp. 183-185; G. SPECIALE, *L’applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione*, cit., pp. 33-41; e anche, sinteticamente, il quotidiano “La Repubblica” del 25 marzo 2008, a p. 18.

¹³⁵ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale, sent. n. 195/2006/A depositata il 6 ottobre 2006.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*.

connessi e conseguenti alla vigente limitazione assoluta di circolazione e di residenza nel territorio nazionale”¹³⁸: aspetti, si dice, “certamente persecutori ma denunciati solo in linea generale e di principio negli atti difensivi, come eventi ingiustamente restrittivi e limitativi dei diritti fondamentali di tutto il popolo ebraico, ma senza la specificazione di effettive azioni persecutorie in tal senso subite dal ricorrente che sia stato possibile provare in concreto, se non per il fatto di aver trovato rifugio presso una famiglia generosa”.

Quello che è mancato in questo caso, in sintesi, parrebbe essere un documento comprovante che il ricorrente – in quanto ebreo, e anche figlio di un martire delle Fosse Ardeatine – non potesse frequentare una scuola pubblica, non potesse circolare e fosse costretto a nascondersi nel periodo dell’occupazione nazista di Roma; si è solo provato che abbia beneficiato di una generosa ospitalità.

¹³⁸ *Ibidem.*